

Camera dei Deputati

Legislatura 15
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/02887
presentata da **RAISI ENZO** il **12/03/2007** nella seduta numero **124**

Stato iter : **CONCLUSO**

Ministero destinatario :

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
MINISTERO DELLA SALUTE

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI , data delega
12/03/2007

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
DE CASTRO PAOLO	MINISTRO, POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	05/30/2007

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

RISPOSTA PUBBLICATA IL 30/05/2007
CONCLUSO IL 30/05/2007

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

ALBI ELENCHI E REGISTRI, CANI, COMMISSARIO STRAORDINARIO, ENTI PUBBLICI, NOMINE, ZOOTECNIA E ALLEVAMENTO

SIGLA O DENOMINAZIONE :

DL 1992 0529, ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA (ENCI), L 1991 0281

TESTO ATTO**Atto Camera****Interrogazione a risposta scritta 4-02887****presentata da****ENZO RAISI****lunedì 12 marzo 2007 nella seduta n.124**

RAISI. - *Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro della salute.* - Per sapere - premesso che:

l'ENCI, Ente nazionale cinofilia italiana, svolge le funzioni pubblicistiche delegate dalla Legge 30 dicembre 1992 n. 529 per la tutela e la promozione delle razze canine;

nello specifico l'E.N.C.I. è deputato alla tenuta del Libro genealogico dei cani di razza secondo la disciplina dettata da appositi disciplinari approvati con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali e, in particolare, dal Decreto ministeriale n. 21095 del 5 gennaio 1996 e dalle Norme tecniche di attuazione, anch'esse approvati con rispettivi decreti ministeriali;

con l'interrogazione n. 4-00833 proposta dall'onorevole Valerio Carrara veniva chiesto all'Illustrissimo Ministro spiegazioni in merito al fatto che con la circolare protocollo n. 3241/FC/AP/LH del 24 gennaio 2005 l'E.N.C.I. dichiarava che «gli allevatori titolari e/o associati d'affisso riconosciuto da ENCI/FCI hanno la facoltà di registrare al Libro genealogico cucciolate identificabili anche attraverso l'apposizione della propria sigla assegnata dall'ENCI». Tale disposizione risultava essere in palese contrasto con la legge 14 agosto 1991 n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione prevenzione del randagismo) che istituisce l'anagrafe canina delegando alle Regioni l'istituzione e le modalità di iscrizione alla medesima anagrafe, nonché la determinazione delle modalità di rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore (articolo 3);

l'E.N.C.I., invece, con quella disposizione, consentiva che al Libro genealogico continuassero ad essere iscritti cani di razza identificati in virtù della marcatura apposta dagli allevatori dotati di affisso (titolo rilasciato dallo stesso E.N.C.I., quindi privatistico e non pubblicistico), violando in questo modo ogni accertamento in ordine alla provenienza del cane, alle verifiche igienico-sanitarie cui lo stesso deve essere sottoposto e delle strutture in cui operano gli allevatori, come invece richiesto dalle norme di legge regionali;

inoltre l'E.N.C.I. consente che siano eluse le verifiche veterinarie dei cani iscritti al Libro genealogico posto che il Consiglio direttivo dell'E.N.C.I., in data 16 giugno 2005, deliberava di non considerare obbligatoria la certificazione veterinaria ai fini della iscrizione degli esemplari ai Registri, rendendo di fatto possibile che, mediante procedure contrarie alle disposizioni di legge statale e regionale, l'iscrizione al libro genealogico dei cani di razza, regolato con decreto del ministero interrogato, potesse avvenire anche per esemplari privi di idonea identificazione, di fatto spesso provenienti dall'estero, in assenza dei più elementari controlli sotto il profilo veterinario;

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rispondeva alla detta interrogazione con la

risposta del 4 dicembre 2006 nella quale testualmente dichiarava:

«l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 20894 del 18 aprile 2000 che prevedeva la marcatura ufficiale dei cuccioli mediante punzonatura o attraverso l'applicazione di un identificativo elettronico (microchip);

in attuazione della legge del 14 agosto 1991 n. 281 - Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo - solo alcune regioni avevano adottato specifiche disciplina per l'identificazione dei cani.

Di conseguenza, la Commissione tecnica centrale del libro genealogico deliberò che in tutte le situazioni in cui fosse stata attivata l'identificazione pubblica, la stessa diventava ufficiale anche per il libro genealogico; in caso di mancata attivazione dell'anagrafe canina da parte di alcune regioni rimaneva attivo il sistema di identificazione fino ad allora utilizzato dall'E.N.C.I., purché l'identificazione stessa risultasse univoca.

Le nuove norme tecniche del libro genealogico, adottate con decreto ministeriale n. 21203 dell'8 marzo 2005, prevedono, all'articolo 6 l'identificazione dei cuccioli tramite microchip, uniformandosi così alla normativa nazionale, che prevede l'obbligo del predetto identificativo elettronico per tutti i cani nati dal 1^o gennaio 2005.

Pertanto la banca dati dell'ENCI fino al 31 dicembre 2004 doveva necessariamente essere in linea con l'anagrafe canina detenuta dalle regioni.

Invece, con circolare n. 3241 del 24 gennaio 2005, il Direttore generale dell'ENCI e responsabile dell'Ufficio centrale del Libro genealogico, richiamando una precedente nota del 1^o giugno 2004 informava le delegazioni ENCI che gli allevatori titolari e/o associati d'affisso riconosciuto ENCI/FCI hanno facoltà di registrare al libro genealogico cucciolate identificabili anche attraverso l'apposizione della propria sigla assegnata dall'ENCI.

Questa disposizione avrebbe consentito, fino all'estate del 2006, di iscrivere al libro genealogico soggetti il cui identificativo non risultava in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina come disposto, invece, dalla legge n. 281 del 1992.

Solo in data 21 aprile 2006 il Consiglio direttivo dell'ENCI ha deliberato l'attuazione delle norme tecniche del libro genealogico a partire dal 1^o ottobre 2006;

La Commissione tecnica centrale dell'ENCI, con deliberazioni del 20 dicembre 2004 e del 2 febbraio 2005, ha posto l'accento sull'esigenza di attenersi a quanto previsto dalla legge n. 281 del 1992 in materia di identificazione dei cani per l'anagrafe canina, ribadendo la priorità e l'utilità ai fini dell'iscrizione al libro genealogico.

A maggiore garanzia, la Commissione tecnica centrale ha precisato che unitamente al modello B, previsto dalla Norme tecniche del Libro genealogico, il proprietario della fattrice è tenuto ad allegare la certificazione veterinaria dell'avvenuta identificazione ed iscrizione all'anagrafe canina.

L'ENCI da parte sua, invece, con nota apparsa sul giornale I Nostri cani del 21 giugno 2005, faceva presente di non considerare la certificazione veterinaria obbligatoria ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina, utile anche ai fini dell'iscrizione dei soggetti al libro genealogico.»

La comunicazione del Ministero si concludeva nei seguenti testuali termini: «L'amministrazione, a fronte della situazione descritta, sta valutando le modalità e gli strumenti più idonei atti a porre fine allo stato di incertezza e di mancata trasparenza nell'applicazione della disciplina per la tenuta del libro genealogico da parte dell'ENCI»;

nonostante la risposta del Ministero, l'E.N.C.I. non si è attivata in alcun modo per adeguare le modalità di identificazione dei cuccioli di cani di razza alla disciplina richiamata dalla stessa Amministrazione, che prevede l'apposizione del microchip per l'identificazione dei cuccioli di cane e l'armonizzazione della numerazione dei cuccioli iscritti al Libro genealogico con quella attribuita dall'anagrafe canina, nelle Regioni che hanno adottato tale strumento. Peraltro le conseguenze di tale omissione e mancanza di coordinamento sono evidenti in quanto riportato sul sito internet www.animalieanimali.it, dove si dà pubblica notizia dell'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza di San Sepolcro, riferito ad un allevamento in Toscana, regolarmente iscritto al Registro degli allevatori dell'E.N.C.I. (come risulta dal sito internet con il rilascio dei pedigree per i cani dell'allevamento, nel corso del quale sono stati trovati cani di razza «segugio italiano» tenuti senza alcuna osservanza delle norme igienico-sanitarie, alcuni di questi privi di tatuaggio, con una struttura che «era priva di autorizzazione prefettizia, comunale e sanitaria, nonché dei registri e dei documenti necessari per la gestione dell'allevamento»);

in qualche modo secondo l'interrogante questo è reso possibile dal fatto che l'E.N.C.I. persiste nel proprio comportamento omissivo dei disciplinari del Libro genealogico, avendo lo stesso altresì provveduto a formare il Registro degli Allevatori, previsto dall'articolo 11 del Decreto Ministeriale n. 21203 dell'8 marzo 2005, iscrivendo nello stesso gli allevatori basandosi sui dati risultanti dal Libro genealogico, che, come rilevato dallo stesso Ministero, riporta l'identificazione dei cani iscritti sulla base delle sigle apposte dagli allevatori dotati di affisso, non della identificazione risultante dall'iscrizione all'anagrafe canina;

in definitiva, di fronte al perdurare di una situazione che l'interrogante giudica di assoluta incertezza in ordine al rispetto della disciplina nazionale e regionale sulla tutela della cinofilia, che ingenera ulteriore confusione tra i proprietari di cani e allevatori, atteso quanto lo stesso Ministero accertava e dichiarava con la risposta del 4 dicembre 2006, è ormai necessario ed improcrastinabile l'intervento del Ministero per la corretta gestione del settore di pubblico interesse, che coinvolge l'interesse, anche economico, di migliaia di cittadini e di allevatori. In particolare, visto l'episodio accaduto e sopra riportato, è altresì necessario che, tramite gli organi di accertamento, siano verificati tutti gli allevamenti iscritti al Registro degli allevatori tenuto dall'ENCI sulla base dei dati riportati nel Libro genealogico, per accertare la corretta identificazione dei cani e le condizioni in cui questi sono allevati-:

se, di fronte alla insistente e reiterata violazione delle disposizioni di legge statale e regionale che prevedono l'identificazione dei cani mediante tatuazione o applicazione di microchips, atteso quanto lo stesso Ministero accertava e, dichiarava con la risposta del 4 dicembre 2006, abbia valutato le modalità e gli strumenti più idonei atti a porre fine allo stato di incertezza e di mancata trasparenza nell'applicazione della disciplina per la tenuta del libro genealogico da parte dell'ENCI;

se quindi, intenda procedere con la nomina di un commissario ad acta per la corretta applicazione della legge n. 529 del 1992 e del Disciplinare del Libro genealogico per la tutela dei cani di razza, nell'interesse pubblico e degli allevatori di cani di razza, al fine di procedere alla corretta identificazione dei cani di razza ai sensi della norma nazionale e regionale.

(4-02887)

RISPOSTA ATTO**Atto Camera****Risposta scritta pubblicata mercoledì 30 maggio 2007****nell'allegato B della seduta n. 161****All'Interrogazione 4-02887 presentata da****RAISI**

Risposta. - L'interrogazione in esame nel porre l'attenzione su problematiche già oggetto di altri atti di sindacato ispettivo sottolinea il persistere di comportamenti omissivi da parte dell'Enci verso disposizioni statali e regionali in materia di identificazione dei cuccioli tramite microchip.

Al riguardo, su esplicita richiesta dell'Amministrazione del 17 aprile scorso, l'Ente, in data 23 aprile 2007, ha fornito chiarimenti in ordine a specifici quesiti:

- 1) per i nuovi nati non vengono erogati certificati genealogici a tutti i soggetti per i quali non vi è indicazione, sulla modulistica di denuncia di iscrizione della cucciolata, dell'avvenuta inoculazione del microchip;
- 2) dall'avvio dell'applicazione delle norme tecniche, come risulta anche dal modello B di «Denuncia di iscrizione cucciolata», vengono iscritti nei Registri solo i soggetti per i quali è apposta nel modello stesso l'indicazione del numero di microchip. Nel caso in cui durante la fase di registrazione emerga la mancanza di tale codice identificativo il sistema «produce una comunicazione» che viene inviata all'allevatore interessato ed alla delegazione Enci competente per territorio, contenente l'avviso dell'anomalia emersa, del blocco dell'emissione del certificato genealogico e, nel contempo, la richiesta di trasmissione della modulistica debitamente integrata;
- 3) quanto all'identificazione dei cani nati prima del 1^o gennaio 2005 «...non spetta all'Enci imporre ai possessori di cani regolarmente iscritti prima del 1^o gennaio 2005, secondo le regole del tempo, l'osservanza di norme di legge cui ciascuno è tenuto in quanto cittadino»;
- 4) la certificazione veterinaria della inoculazione del microchip non viene acquisita in quanto non richiesta dalle norme tecniche;
- 5) il numero del microchip è riportato nel data base Enci;
- 6) tale numero è riportato anche sul libretto delle qualifiche, sui cataloghi, sulle schede di giudizio nell'ambito delle verifiche zootecniche ed in ogni elaborazione che prevede l'identificazione di un cane iscritto nel libro genealogico;
- 7) per l'iscrizione al Registro allevatori non viene accertato l'adempimento dell'identificazione tramite microchip dei cani posseduti, poiché non rientrante tra i requisiti di cui all'articolo 7 del disciplinare del libro genealogico.

Dalle risposte fornite emerge che l'Ente sta iniziando ad utilizzare procedure per una gestione più trasparente e conforme alla vigente normativa, anche se la mancata acquisizione della certificazione veterinaria sull'applicazione del microchip comporta l'assenza di garanzia sull'allineamento attuale tra la banca dati Enci e l'anagrafe canina tenuta dalle Regioni, considerato che il microchip potrebbe

essere stato inoculato dal proprietario stesso o dal veterinario di fiducia.

Per quanto concerne l'identificazione dei soggetti nati prima del 1^o ottobre 2005, termine a partire dal quale l'Enci ha dichiarato di aver dato attuazione alle norme tecniche, si evidenzia il persistere dell'inerzia nell'attivazione di qualsiasi adeguamento della propria banca dati all'obbligo di identificazione degli animali tramite microchip ufficiale della Regione.

In particolare, l'Ente si considera svincolato da tale obbligo facendo gravare lo stesso sull'allevatore, al quale non viene, peraltro, imposto alcun onere di informare l'Enci dell'avvenuta applicazione del microchip stesso, con la presunta giustificazione che tale adempimento non è esplicitamente previsto dalle norme tecniche del libro genealogico.

Al contrario, con circolare n. 3241 del 24 gennaio 2005, l'Enci ha informato le proprie delegazioni che gli allevatori titolari e/o associati di affisso avevano le facoltà di registrare al libro genealogico cucciolate identificabili attraverso l'applicazione della propria sigla assegnata dall'Enci.

È evidente che l'Ente avrebbe potuto dare istruzioni diverse con lo stesso strumento informativo, oppure, ove ritenuto necessario, formulare specifiche modifiche al disciplinare e norme tecniche del libro genealogico.

Peraltro, va sottolineato che la Commissione tecnica centrale del libro genealogico, con le deliberazioni del 20 dicembre 2004 e del 2 febbraio 2005, ha posto l'accento sull'esigenza di attenersi, anche per il libro genealogico, a quanto previsto dalla legge n. 281/92 in materia di anagrafe canina, ribadendo che tale identificazione ha carattere prioritario e deve servire anche per l'iscrizione al libro genealogico.

L'Amministrazione non ritiene, anche solo per il passato, sufficiente il solo tatuaggio quale strumento di identificazione degli animali iscritti al libro genealogico, così come sostenuto dall'Ente, considerata l'attuale situazione in cui solo l'utilizzo di un codice univoco apposto sull'animale può soddisfare contemporaneamente esigenze sia di tutela sanitaria che zootecnica.

Infine, si evidenzia che l'Amministrazione, al fine di assicurare la massima trasparenza nella gestione del libro genealogico, sta predisponendo una richiesta all'Enci di adeguamento della propria banca dati alle norme vigenti in materia di identificazione dei cani.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: Paolo De Castro.